COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 14.05.1996
COM(96) 208 def. - 486 SYN

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato CE)

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

In data 14 marzo 1996, il Parlamento europeo ha proposto i tre emendamenti in allegato alla posizione comune adottata l'8 dicembre 1995 dal Consiglio sulla proposta summenzionata.

Ai sensi dell'articolo 189 C, lettera d), del trattato CE, la Commissione ha riesaminato la proposta e deciso di accogliere l'emendamento n. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti nn. 2 e 3, l'articolo 4, paragrafo 6, della proposta stabilisce che:

"Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2006 la circolazione nel loro territorio di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto di merci e immatricolati o immessi in circolazione anteriormente all'entrata in vigore della direttiva le cui dimensioni superino quelle stabilite all'allegato I, punti 1.1, 1.2, da 1.4 a 1.8, 4.2 e 4.4, a motivo di precedenti disposizioni nazionali o di metodi di misura differenti."

Poiché tale norma consente ai veicoli e ai veicoli combinati in circolazione ed immatricolati di continuare ad operare fino alla fine del 2006, la Commissione non ritiene opportuno far spazio ad ulteriori deroghe accogliendo gli emendamenti nn. 2 e 3. In particolare, ritiene che consentire deroghe successivamente al 2006 rischi di compromettere l'obiettivo dell'armonizzazione e abbia conseguenze negative per i costruttori che adeguano la loro produzione per conformarsi alla direttiva.

Pertanto, la Commissione non recepisce gli emendamenti nn. 2 e 3.

La Commissione, quindi, propone di modificare la posizione comune inserendo il nuovo considerando 15 bis che segue:

Posizione comune del Consiglio	Proposta modificata
Considerando quindicesimo bis (nuovo)	
	considerando che, per evitare un eccessivo deterioramento delle infrastrutture stradali e garantire la manovrabilità dei veicoli, in sede di autorizzazione e di utilizzazione le sospensioni pneumatiche o equivalenti sono considerate preferibili alle sospensioni meccaniche, che occorre evitare il superamento di determinati carichi massimi per asse e che il veicolo deve essere in grado di effettuare uno spostamento angolare di 360°, entro determinati valori limite del tratto percorso;

PARLAMENTO EUROPEO

22 febbraio 1996 A4-0044/1

EMENDAMENTO n. 1
commissione per i trasporti e il turismo

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA (A4-0044/96)
Relatore: on. Wijsenbeek

Posizione comune del Consiglio (C4-0004/96 - 00/0486 (SYN)
DIMENSIONI MASSIME AUTORIZZATE NEL TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E PESI MASSIMI AUTORIZZATI NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE

Posizione comune del Consiglio — Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)
Considerando quindicesimo bis (nuovo)

considerando che, in sede di autorizzazione e di utilizzazione dei veicoli, onde evitare un eccessivo deterioramento delle infrastrutture stradali e garantire la manovrabilità, le sospensioni pneumatiche o equivalenti sono preferibili alle sospensioni meccaniche; che occorre evitare il superamento di determinati pesi massimi per asse e che il veicolo deve essere in grado di effettuare uno spostamento angolare di 360°, con determinati valori limite per il tratto percorso;

PARLAMENTO EUROPEO

22 febbraio 1996 A4-0044/2

EMENDAMENTO n. 2
commissione per i trasporti e il turismo

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA (A4-0044/96)
Relatore: on. Wijsenbeek

Posizione comune del Consiglio (C4-0004/96 - 00/0486 (SYN)
DIMENSIONI MASSIME AUTORIZZATE NEL TRAFFICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E PESI MASSIMI AUTORIZZATI NEL TRAFFICO INTERNAZIONALE

Posizione comune del Consiglio	Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 2)
Articolo 4, paragrafo 6 bis (nuovo)

	6 bis. Entro lo scadere del periodo transitorio di cui al paragrafo 6 la Commissione pubblica una relazione su eventuali deroghe, che gli sviluppi in materia renderanno necessarie, e che dovrebbero poter essere concesse anche dopo il 31 dicembre 2006 e, ove necessario, presenta una proposta in tal senso.

PARLAMENTO EUROPEO

12 marzo 1996 A4-0044/3

EMENDAMENTO 3
presentato dall'on. Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
dell'on. Wijsenbeek (A4-0044/96)
PESI E DIMENSIONI MASSIME PER TALUNI VEICOLI STRADALI

Posizione comune del Consiglio C4-0004/96 - 00/0486(SYN)

Posizione comune del Consiglio	Emendamenti
	(Emendamento 3) Quattordicesimo considerando
considerando che la larghezza massima autorizzata di 2,50 m per i veicoli adibiti al trasporto di merci può lasciare uno spazio interno non sufficiente per effettuare il caricamento delle palette, il che ha dato luogo all'applicazione negli Stati membri di tolleranze supplementari diverse per il traffico interno; che è pertanto necessario procedere ad un adeguamento generale della situazione attuale ai fini di una maggiore chiarezza dei requisiti tecnici, tenendo presente gli aspetti di dette caratteristiche inerenti alla sicurezza stradale;	considerando che la larghezza massima autorizzata di 2,50 m per i veicoli adibiti al trasporto di merci e le lunghezze massime di cui al punto 1.1 dell'allegato I possono lasciare uno spazio interno non sufficiente per effettuare il caricamento delle palette, il che ha dato luogo all'applicazione negli Stati membri di tolleranze supplementari diverse per il traffico interno; che è pertanto necessario procedere ad un adeguamento generale della situazione attuale ai fini di una maggiore chiarezza dei requisiti tecnici, tenendo presente gli aspetti di dette caratteristiche inerenti alla sicurezza stradale;

ISSN 0254-1505

COM(96) 208 def.

DOCUMENTI

IT 07

N. di catalogo : CB-CO-96-219-IT-C

ISBN 92-78-03980-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo